Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 giugno 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 3 GIUGNO 1965:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 528.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società cooperativa « Anonima cooperativa di elettricità Mazia », con sede in Malles Venosta (Bolzano), frazione Mazia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 529.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Aschbacher Antonio », con sede in Selva dei Molini (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 530.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Lorenzo Ferretti (Eredi) », con sede in Aosta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 531.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Pirazzi fu Ferdinando », con sede in Piedimulera (Novara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 532.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Eredi Vernetti Mansin », con sede in Locana - frazione Bardonetto (Torino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 533.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Paolo Innerebner », con sede in Sarentino - frazione Monte Ganda (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 534.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Karl Schwienbacher-Wettstein », con sede in Ultimo - frazione San Nicolò (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 535.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Tabarelli Raffaele fu Carlo », con sede in Vobarno - frazione Degagna (Brescia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 536.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Impianto Idroelettrico Foligno - Scopoli di Cesira Micheli & Figlio », con sede in Foligno - frazione Scopoli (Perugia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 537.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Società elettrica del Verrino », con sede in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 538.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Hofer Goffredo », con sede in Ultimo - frazione San Pancrazio (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 539.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Lucana », Società per azioni, con sede in Vallo della Lucania (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 540.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Anonima Produzione Elettrica » (A.P.E.), con sede in Polizzi Generosa (Palermo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 541.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica del Re », con sede in Piuro (Sondrio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 542.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Roggie Riunite - Brunico S. a r. l. », con sede in Brunico (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 543.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Cooperativa elettrica Bujese », Società a responsabilità limitata, con sede in Buia (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 544.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ciampanella Domenica », con sede in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 545.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio luce elettrica Riclaretto », con sede in Perrero - frazione Combagarino (Torino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 546.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Anonima Cooperativa Elettrica (S.A.C.E.) a responsabilità limitata, con sede in Colledimezzo (Chieti).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 547.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società cooperativa elettrica Locanese a r. l. », con sede in Locana Canavese (Torino).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 548.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Bunello Attilio », con sede in Mereto di Tomba (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 549.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Biacchi Andrea e Pierino », con sede in Farini d'Olmo (Piacenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 550.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Ferramenta Isidoro Bianchetti », con sede in Villadossola (Novara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 551.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Cav. B. Scaglia e Figlio dott. ing. Giuseppe », con sede in Ferriere (Piacenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 552.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Azienda elettrica industriale dott. Giuseppe Brisinda », con sede in Savelli (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 553.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Bernardoni Pierluigi », con sede in Montese - frazione Maserno (Modena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 554.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Ionica di Elettricità (S.I.E.) S.p.A. », con sede in Catania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 555.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Piasente Giovanni », con sede in Lamon (Belluno), frazione San Donato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 556.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Ala - S.E.A. - Società per azioni », con sede in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 557.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società idroelettrica del Grappa », Societa per azioni, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 558.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Elektrowerk zu Wasser », con sede in Ultimo (Bolzano), frazione San Pancrazio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 559.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Francesco Schwienbacher », con sede in Ultimo (Bolzano), frazione San Nicolò.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 560.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società anonima cooperativa per la produzione e consumo di energia elettrica », Società cooperativa, con sede in Sillano - frazione Villa Soraggio (Lucca).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 561.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Bovo Emilio », con sede in Verres (Aosta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 562.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Società elettrica Frentana », con sede in Lanciano (Chieti).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 563.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Alta Val Seriana S.p.A. », con sede in Lodi (Milano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 564.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Ditta De Antoni Umberto », con sede in Comeglians (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 565.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società per azioni « Ditta comm. Umberto de Antoni - Comeglians - S.p.A. », con sede in Comeglians (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 566.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda elettrica del Soleo - Ciriaco D'Amico & C. », Società in nome collettivo, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 567.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Giuseppe Lupieri », con sede in Coseano (Udine), frazione Cisterna del Friuli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 568.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda elettrica di Forio, ingg. G. & C. A. Simeone & C. Zappi », con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 569.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Daste S.p.A. », con sede in Lodi (Milano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 570.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società cooperativa imprese elettriche & commerciali », Società anonima cooperativa per azioni, con sede in San Pietro in Guarano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 571.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Azienda elettrica frazionale Vallelunga », con sede in Curon Venosta (Bolzano), frazione Vallelunga.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 3 GIUGNO 1965:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 1965, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3966)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 508.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sulla carriera delle ostetriche in servizio nelle cliniche universitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 — concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera di concetto delle ostetriche, che è per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore in rapporto al numero dei posti assegnati, con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione, a ciascuna clinica ostetrica e ginecologica, secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Per l'ammissione al concorso, oltre gli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per i concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, è necessario il possesso del diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Art. 2.

Titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti, in ordine di precedenza:

punteggio del diploma di ostetrica;

servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali;

pubblicazioni.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Per le modalità relative all'espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Le prove di esame consistono:

a) in due prove scritte, di cui una sul programma di assistenza e di preparazione infiermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le Scuole ostetriche;

b) in una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte.

Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli viene nominata dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di medicina ed è costituita dal professore-direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università, da un professore di ruolo o fuori ruolo della predetta Facoltà, e da un assistente ordinario della clinica ostetrica, abilitato alla libera docenza.

Al posto di uno dei due commissari di sua scelta la Facoltà potrà designare, ove lo ritenga opportuno, un direttore di Scuola di ostetricia autonoma.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuni dei candidati, parenti od affini fino al quarto grado incluso.

Art. 5.

Per quanto riguarda il concorso nazionale previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 18 della legge, si osservano, in quanto applicabili e compatibili con le successive disposizioni, le norme contenute nei precedenti articoli.

Gli esami consistono in una prova pratica vertente sull'assistenza ostetrica e sulle norme che regolano i servizi infiermieristici nei reparti ospedalieri ed in un esame orale consistente in un colloquio sul programma della prova medesima.

I titoli valutabili, ai quali sarà riservato un punteggio non eccedente il 30% del totale dei punti, sono i seguenti, in ordine di precedenza:

punteggio del diploma di ostetrica;

stato di servizio;

eventuali altri titoli concernenti la carriera degli studi ed i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo;

pubblicazioni;

giudizio della Facoltà presso la quale la candidata presta servizio, espresso su proposta del direttore della clinica ostetrica e ginecologica.

La candidata dovrà presentare un suo curriculum vitae, da lei firmato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente articolo 5 sarà composta di quattro professori di ruolo o fuori ruolo di clinica ostetrica e ginecologica, scelti dal Ministro, e del direttore generale dell'istruzione universitaria o di un suo rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Il presidente sarà eletto in seno alla Commissione tra i membri tecnici.

Art. 7.

Gli esami di idoneità previsti dall'art. 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per le ostetriche che non conseguano il passaggio nel ruolo di concetto e che abbiano maturato almeno cinque anni nel coefficiente 229 debbono essere indetti con decreto rettorale, da portarsi a conoscenza delle interessate mediante tempestiva comunicazione scritta per il tramite dell'istituto presso il quale prestano servizio, e consisteranno in una prova pratica ed in una relazione verbale afferente alla prova stessa.

Le Commissioni giudicatrici avranno la stessa composizione di quelle previste dagli articoli 20 e 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465.

La notizia del diario delle prove di esame sarà fornita alle candidate con apposita comunicazione rettorale ed i tempi di preavviso saranno gli stessi che le disposizioni vigenti stabiliscono per i concorsi di ingresso in carriera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965, n. **509**.

Modificazioni ai diritti sulle tessere di ingresso ai recinti della Borsa valori spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 dicembre 1947, n. 1616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1948, n. 25, con il quale vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 22 dicembre 1964, n. 1399, della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni ai diritti dovuti per le tessere d'ingresso ai recinti della Borsa valori;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I diritti sulle tessere d'ingresso ai recinti della Borsa valori di Genova sono stabiliti nella seguente misura:

a) rappresentante di agente di cambio	L.	3.000
impiegato di agente di cambio	»	2.000
fattorino di agente di cambio	»	600
remisier di agente di cambio	»	6.000
b) osservatore di istituto di credito	»	30.000
direttore o condirettore di istituto di credito	»	20.000
vice direttore o procuratore di istituto di credito	»	15.000
impiegato di istituto di credito	»	5.000
fattorino di istituto di credito	»	2.000
c) pubblico (mensili)	»	500

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **510**.

Dichiarazione di monumento nazionale della Risiera di San Sabba, in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

Veduto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;

Considerata la opportunità che la Risiera di San Sabba in Trieste, — unico esempio di Lager nazista in Italia — sia conservata ed affidata al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse, sotto il profilo storico-politico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Risiera di San Sabba in Trieste è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1965, n. **511**.

Erezione in ente morale del « C.O.D.I.C. » (Centro Orientamento Dimesse Istituti Correzionali), con sede in Milano.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il « C.O.D.I.C. » (Centro Orientamento Dimesse Istituti Correzionali), con sede in Milano, via Privata Boselli n. 5, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **512**.

Autorizzazione all'Istituto Centrale di Statistica ad acquistare un immobile, sito in Roma.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto Centrale di Statistica viene autorizzato ad acquistare dalla Società Immobiliare Viale Liegi (Società a responsabilità limitata), con sede in Roma, per il prezzo di L. 235.000.000 (lire duecentotrentacinquemilioni) — come da atto a rogito dott. Francesco Bellini, notaio in Roma, in data 24 giugno 1959, repertorio n. 30170/11078 — un immobile costituito da un'area edificatoria, sita in Roma, viale Liegi, ai numeri civili 9, 11, 13 e 15, della superficie di circa mq. 1.530, da adibire alla costruzione di una sede sussidiaria dello stesso Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. **513**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Latina ad acquistare un immobile, sito in Latina.

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Latina viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal comune di Latina al prezzo di lire 4.000.000, l'area di mq. 640 circa sita in Latina — tra la via A. Saffi e via Montesanto — per la costruzione dei locali da adibire a nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. **514**.

Modificazioni allo statuto del Museo Storico della Fanteria, con sede in Roma.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono sostituiti gli articoli 1 e 16 dello statuto del Museo Storico della Fanteria, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **515**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Margherita, in comune di Courmayeur (Aosta).

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aosta in data 25 agosto 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 31 agosto e del 10 settembre 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Margherita, in frazione Entrèves del comune di Courmayeur (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 49;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 362, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 13 luglio 1964, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dodici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 201, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 6 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per dodici posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Pasini dott. Paolo Martino;
2) Barboro Luigi;
3) San Martino dott. Pietro;
4) Nattino dott. Gian Pietro;
5) Legnani dott. Giorgio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1965
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 316. — VENTURA SIGNORETTI

(3849)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965.

Sostituzione di due membri nella Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visti i propri decreti in data 7 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1964, registro n. 31, foglio n. 212 e in data 11 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1964, al registro n. 35, foglio n. 176, con i quali è stata determinata la composizione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno-31 maggio 1967;

Ritenuto che il presidente del Consiglio di Stato, con lettera 26 febbraio 1965, n. 183 S.G., ha comunicato che il consigliere di Stato dott. Roberto Vozzi, già designato quale rappresentante di quel consesso in seno alla predetta Commissione, a seguito della sua promozione a presidente di sezione, ha messo a disposizione il proprio incarico presso la Commissione stessa;

Ritenuto che lo stesso presidente del Consiglio di Stato, con successiva lettera 15 marzo 1965 ha designato, in sostituzione del dott. Roberto Vozzi, il consigliere di Stato dott. Antonio Carelli;

Ritenuto, altresì, che il prof. Domenico Campanella, membro esperto della Commissione di vigilanza e direttore generale della cooperazione al Ministero del lavoro, con lettera 9 marzo 1965 ha rassegnato le dimissioni essendo stato recentemente preposto alla Direzione generale del personale di quel Dicastero;

Ritenuto che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con nota 18 marzo 1965 ha informato che il nuovo direttore della Cooperazione è il dott. Fernando Cionni;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della Commissione di vigilanza, nella sua qualità di esperto, il predetto dott. Fernando Cionni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Roberto Vozzi e del prof. Domenico Campanella, il consigliere di Stato dott. An-

tonio Carelli ed il dott. Fernando Cionni, direttore generale della Cooperazione nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono chiamati, a decorrere dalla data del presente decreto, a far parte della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica come sopra costituita per il triennio 1° giugno 1964-31 maggio 1967.

Art. 2.

Fermo restando quanto altro disposto con i citati decreti 7 giugno 1964 e 11 luglio 1964, il dott. Antonio Carelli è assegnato sia alla prima che alla seconda sezione della Commissione anzidetta ed è altresì componente, quale membro effettivo, della Commissione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, primo e terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il dott. Fernando Cionni è assegnato, invece, alla prima sezione della Commissione ed è altresì componente, quale membro supplente, della Commissione di vigilanza di cui al citato art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1965
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 80

(3721)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Loreto Aprutino — al quale la legge assegna venti membri — risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da dieci consiglieri delle correnti politiche di centro e da altrettanti di quelle di sinistra.

Ne derivava la contrapposizione, in seno al predetto Consiglio, di due schieramenti minoritari, divisi da divergenze profonde che hanno reso impossibile, nonostante il richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, nell'adunanza di prima convocazione, del 21 gennaio 1965 (a due mesi dalla consultazione amministrativa) il Consiglio comunale provvedeva soltanto alla convalida dei consiglieri neo eletti ma non riusciva ad eleggere il sindaco, nelle tre prescritte votazioni, in quanto nessuno dei candidati otteneva la richiesta maggioranza assoluta dei voti. Esito parimenti infruttuoso aveva la prima votazione libera della successiva seduta, del 28 dello stesso mese, nella quale veniva, poi, a mancare il *quarum* dei presenti, restando, così, preclusa la possibilità di proseguire l'*iter* procedurale.

Allora, allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 3 febbraio 1965, n. 910.13.21. Gab., disponeva due successive convocazioni di quell'Organo, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — portata a conoscenza di tutti i consiglieri comunali — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe fatto luogo ai provvedimenti necessari per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti poichè tanto la seduta di prima convocazione (iniziata il 10 febbraio e proseguita il 13 successivo) quanto l'adunanza di seconda convocazione (tenutasi il 16 dello stesso mese) si concludevano infruttuosamente.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 12 marzo 1965, ha proposto, a norma dell'art. 323, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Loreto Aprutino in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 7 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Loreto Aprutino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Agatino Neri, direttore di sezione.

Roma, addì 13 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto il Consiglio comunale di Loreto Aprutino non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Loreto Aprutino è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Agatino Neri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3781)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1965.

Nomina dei membri del Collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardante la composizione del Collegio sindacale del Consorzio medesimo;

Considerato che sono cessati dalla carica, per compiuto periodo, i membri del Collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del cennato Collegio sindacale per il prossimo quadriennio 1965-1968;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, per il quadriennio 1965-1968, i signori:

Cibotto Carlo, Palumbo dott. Silvano e Carbone dott. Pasquale.

Sono nominati sindaci supplenti del Consorzio stesso i signori:

Sanna dott. Vincenzo e Savino dott. Guglielmo.

Il sindaco effettivo sig. Carlo Cibotto è designato quale presidente del Collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del Collegio sindacale è incaricato del riscontro in parola il sindaco effettivo dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3848)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, le direzioni di atterraggio sull'aeroporto civile di Fiumicino;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, come segue:

coordinate geografiche: latitudine 41° 48' nord; longitudine 12° 14' est;

direzione di atterraggio 164° - 344°;

lunghezza metri 3900;

direzione di atterraggio 071° - 251°;

lunghezza metri 2630;

livello medio del sedime aeroportuale: metri 2;

livello medio nei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: metri 2;

l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

(3847)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Acquapendente, Bagnoregio, Canino, Capranica, Civita Castellana, Ronciglione, Tarquinia, Tuscania;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Viterbo, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale di Viterbo.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Acquapendente, con sede in comune di Acquapendente, comprendente i territori dei comuni di Acquapendente, Bolsena, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.347 e di terreno coltivato di Ha. 23.148;

2) Bagnoregio, con sede in comune di Bagnoregio, comprendente i territori dei comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.740 e di terreno coltivato di Ha. 16.298;

3) Canino, con sede in comune di Canino, comprendente i territori dei comuni di Canino, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Valentano, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.215 e di terreno coltivato di Ha. 25.603;

4) Capranica, con sede in comune di Capranica, comprendente i territori dei comuni di Capranica, Barbarano Romano, Bassano di Sutri, Blera, Oriolo Romano, Veiano, Villa San Giovanni in Tuscia, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.814 e di terreno coltivato di Ha. 20.687;

5) Civita Castellana, con sede in comune di Civita Castellana, comprendente i territori dei comuni di Civita Castellana, Calcata, Carbognano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Vallerano, Vasanello, Vignanello, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.191 e di terreno coltivato di Ha. 24.207;

6) Ronciglione, con sede in comune di Ronciglione, comprendente i territori dei comuni di Ronciglione, Caprarola, Castel Sant'Elia, Monterosi, Nepi, Sutri, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.954 e di terreno coltivato di Ha. 20.756;

7) Tarquinia, con sede in comune di Tarquinia, comprendente i territori dei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, per una superficie agraria forestale di Ha. 53.612 e di terreno coltivato di Ha. 46.068;

8) Tuscania, con sede in comune di Tuscania, comprendente i territori dei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Tessennano, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.536 e di terreno coltivato di ettari 22.820.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3856)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Subiaco, Velletri, Tivoli, Palestrina, Civitavecchia, Bracciano, Palombara Sabina, Castelnuovo di Porto, Pomezia, Frascati, Segni;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Roma, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Subiaco, con sede in comune di Subiaco, comprendente i territori dei comuni di Subiaco, Vivaro Romano, Vallinfreda, Riofreddo, Cineto Romano, Roviano, Anticoli Corrado, Marano Equo, Rocca Canterano, Affile, Roiate, Arcinazzo Romano, Ienne, Vallepietra, Arsoli, Agosta, Cervara di Roma, Camerata Nuova, Canterano, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.251 e di terreno coltivato di Ha. 19.866;

2) Velletri, con sede in comune di Velletri, comprendente i territori dei comuni di Velletri, Lanuvio, Genzano di Roma, Nemi, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.072 e di terreno coltivato di ettari 17.142;

3) Tivoli, con sede in comune di Tivoli, comprendente i territori dei comuni di Tivoli, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Licenza, Percile, Roccagiovine, Saracinesco, Cerreto Laziale, Ciciliano, Casape, San Gregorio da Sassola, Castel Madama, Vicovaro, Mandela, Sambuci, Gerano, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.740 e di terreno coltivato di Ha. 26.615;

4) Palestrina, con sede in comune di Palestrina, comprendente i territori dei comuni di Palestrina, Zagarolo, Gallicano nel Lazio, Pisoniano, Capranica Prenestina, Olevano Romano, Genazzano, San Vito Romano, Rocca di Cave, Poli, Castel San Pietro Romano, Cave, Rocca Santo Stefano, Bellegra, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.273 e di terreno coltivato di Ha. 27.024;

5) Civitavecchia, con sede in comune di Civitavecchia, comprendente i territori dei comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Tolfa, Allumiere. per una superficie agraria forestale di Ha. 51.634 e di terreno coltivato di Ha. 38.106;

6) Bracciano, con sede in comune di Bracciano, comprendente i territori dei comuni di Bracciano, Manziana, Canale Monterano, Trevignano, Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Mazzano Romano, Formello, Magliano Romano, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.782 e di terreno coltivato di ettari 30.045;

7) Palombara Sabina, con sede in comune di Palombara Sabina, comprendente i territori dei comuni di Palombara Sabina, Mentana, Monterotondo, Nerola, Montorio Romano, Moricone, Monteflavio, Sant'Angelo Romano, Guidonia Montecelio, Montelibretti, per una superficie agraria forestale di Ha. 37.047 e di terreno coltivato di Ha. 32.112;

8) Castelnuovo di Porto, con sede in comune di Castelnuovo di Porto, comprendente i territori dei comuni di Castelnuovo di Porto, Morlupo, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Ponzano Romano, Filacciano, Nazzano, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Capena, Torrita Tiberina, Sacrofano, Riano, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.848 e di terreno coltivato di Ha. 27.588;

9) Pomezia, con sede in comune di Pomezia, comprendente i territori dei comuni di Pomezia, Anzio, Nettuno, per una superficie agraria forestale di ettari 26.579 e di terreno coltivato di Ha. 24.707;

10) Frascati, con sede in comune di Frascati, comprendente i territori dei comuni di Frascati, Marino, Rocca di Papa, Ariccia, Albano Laziale, Grottaferrata, Rocca Priora, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Colonna, Castel Gandolfo, per una superificie agraria forestale di Ha. 22.366 e di terreno coltivato di Ha. 16.231;

11) Segni, con sede in comune di Segni, comprendente i territori dei comuni di Segni, Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Colleferro, Labico, Valmontone, Gavignano, per una superficie agraria forestale di Ha. 34.793 e di terreno coltivato di ettari 21.871.

Roma, addì 18 maggio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3855)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1965.

Concessione al commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rieti dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto addì 20 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1965, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Rieti venne posto in liquidazione coatta amministrativa e ne fu nominato commissario liquidatore il dott. Antonio De Matthaeis;

Vista la delibera n. 10 del 13 maggio 1965, con la quale il predetto commissario liquidatore ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'impresa, ed il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di non interrompere il rifornimento delle merci e delle materie utili all'agricoltura nella provincia di Rieti tramite il Consorzio agrario provinciale;

Ritenuto che l'esercizio provvisorio dell'impresa corrisponde all'interesse dei creditori;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Rieti è autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato, a cura del commissario liquidatore, al Registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, addì 19 maggio 1965

(3720) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1965.

Proroga del termine per la revisione di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 10866/2396 del 14 ottobre 1964, con il quale è stata disposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, che dalla carta di circolazione risultano immatricolati entro la data del 31 dicembre 1958 e che non vennero sottoposti alle precedenti revisioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare di trenta giorni il termine previsto per la revisione dei veicoli suddetti immatricolati nell'anno 1958;

Decreta:

Il termine per la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli immatricolati nell'anno 1958 è prorogato al 30 giugno 1965.

Roma, addì 26 maggio 1965

(3917) *Il Ministro*: JERVOLINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dottoressa Maria Eloisa Lombardi, nata a Morcone (Benevento) il 10 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in scienze naturali rilasciatole dall'Università di Roma il 18 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3736)

Il dott. Ferdinando Ferretto, nato a Roma il 22 febbraio 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria rilasciatogli dall'Università di Torino il 10 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(3738)

La dottoressa Bianca Maria Callieri, nata a Roma il 22 febbraio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in farmacia rilasciatole dall'Università di Roma il 10 gennaio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3739)

Il dott. Luciano Mainero, nato a Roma il 26 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 27 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3735)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Aldo De Luca, nato a Napoli il 10 marzo 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 29 marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3728)

La dottoressa Adriana Mancini, nata a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 2 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Milano il 7 marzo 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3729)

Il dott. Giuseppe Pollaci, nato a Palermo il 13 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Palermo il 21 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(3730)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 993-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 993-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Pallavidini Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via 29 Aprile n. 2.

(3819)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1027-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1027-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Quaderna Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), corso Matteotti n. 84.

(3820)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 155-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 155-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Riva Giovanni, con sede in Torino, via N. Fabrizi n. 21.

(3821)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 456-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 456-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Bossi Aldo, con sede in Milano, piazza Fusina n. 2.

(3822)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 582-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 582-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ronza Fausto & C., con sede in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 7.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3829)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 725 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 725-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Geremia Severino, con sede in Valenza (Alessandria), via Alfieri n. 2.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3830)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Antonio Meucci », con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa edilizia « Antonio Meucci », con sede in Ferrara, costituita per rogito Ignazio Magnani in data 13 marzo 1954, repertorio 1174, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Zannoni Werther.

(3795)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della *denominazione di origine* « controllata » dei vini: Ischia bianco - Ischia rosso e proposta del disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini: Ischia bianco - Ischia rosso, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato — il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Ischia bianco » « Ischia rosso »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllate « Ischia bianco » e « Ischia rosso » sono riservate ai vini con le caratteristiche appresso indicate, prodotti con le uve dei vitigni di cui al seguente art. 2, coltivati nel territorio dell'Isola d'Ischia.

Art. 2.

A) I vigneti devono essere ubicati in terreni di favorevole esposizione, derivati da rocce di origine vulcanica, sciolti, ben provvisti di scheletro, con notevole contenuto di pomice, quasi privi di carbonato di calcio, non molto dotati, o scarsi, di sostanza organica, abbastanza ricchi di anidride fosforica e potassio.

B) Alla produzione del vino « Ischia bianco » devono concorrere le uve provenienti dai seguenti vitigni, nella proporzione indicata: Forastera per il 65 % circa, Biancolella per il 20 % circa, e per il 15 % circa altri vitigni secondari, che però dovranno essere sostituiti, entro dieci anni dalla pubblicazione del presente disciplinare, con il Forastera ed il Biancolella in parti uguali.

Alla produzione del vino « Ischia rosso » devono concorrere le uve provenienti dai seguenti vitigni: Guarnaccia per il 50 % circa, Piedirosso (Per'e Palummo) per il 40 % circa e Barbera per il 10 % circa.

C) La forma di allevamento ed il sistema di potatura devono essere tradizionalmente quelli in uso nell'Isola, cioè su controspalliera o ad alberello. Nelle operazioni colturali dei vigneti deve essere esclusa ogni pratica di forzatura.

D) La produzione non deve essere superiore ai q.li 100 di uva per ettaro di vigneto specializzato.

E) La resa dell'uva in vino non deve essere superore al 72 %.

F) La vinificazione per l'« Ischia bianco » deve essere normalmente eseguita in bianco, per l'« Ischia rosso » la vinificazione deve essere a macerazione parziale.

G) La vinificazione deve essere effettuata entro il territorio dell'Isola.

H) I vini devono avere una gradazione minima naturale di gradi 10,5. Eventuali aggiunte correttive devono essere fatte esclusivamente con mosti e vini locali.

I) Il vino, nella fase d'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Ischia bianco:
- limpidezza: brillante;
- colore: paglierino o tendente al dorato;
- odore: vinoso, delicato e gradevole;
- sapore: asciutto, di gusto corpo, armonico;
- esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
- gradazione alcolica complessiva: minima gradi 11 %;
- acidità totale: da 5 a 6 ‰;
- estratto secco: da 19 a 21 grammi per litro;
- ceneri: da 2 a 2,40 ‰.

2) Ischia rosso:
- limpidezza: brillante;
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: vinoso;
- sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
- esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
- gradazione alcolica complessiva: minima gradi 11 %;
- acidità totale: da 5 a 6,50 ‰;
- estratto secco: da 22 a 25 grammi per litro;
- ceneri: da 2,50 a 3 ‰.

Art. 3.

L'uso della specificazione aggiuntiva « superiore » è consentito al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte nelle seguenti zone: per il comune di Forio: Calisirto, Spadaro, Pennanova, Monte, Corbaro, Pannocchia, Piellero, Mortola, Bocca, Cimento-rosso, Cuotto, Montecorvo, Calitto, Panza, Costa, Citrunia, Scannella, Pilara, Fumarie; per il comune di Lacco Ameno: Pannella, Cetrangola, Sant'Aniello, Fango; per il comune di Serrara Fontana: Succhivo, Ciglio, Mortofa, Rufano, Madonnella, Coatro, Latierno, Iesca, Fasano, Pantano, Calimera, Noia, Parrocchia, Aito, Migliaccio, Casale, Posteca, Rio, Casapane; per il comune di Barano: Montevetto, Candiano, Buonopane, Felice, Terzano, Sparaino, Cannola, Buttavento, Testaccio, Bosco dei Conti, Fiaiano, Chiummano, Schiappone, San Pancrazio; per il comune di Ischia: Piano Liquori, Grotta di Terra, Pignatiello; Torri; per il comune di Casamicciola Terme: Acqua Piccola, Campomanno, Fasaniello, Chianetelle, Maio.

Per tale vino la proporzione dei vitigni che concorrono alla sua composizione deve essere: Forastera 50 % circa, Biancolella 40 % circa e S. Lunardo 10 % circa; nel periodo di 5 anni dalla entrata in vigore del presente disciplinare, il vitigno S. Lunardo dovrà essere sostituito interamente dal Biancolella. Inoltre devono essere osservate le seguenti condizioni:

produzione di uve per ettaro a vigneto specializzato non deve essere superiore ai q.li 80;

la resa dell'uva in vino non superiore al 70 %;

la fermentazione può anche avvenire in presenza delle vinacce per un periodo di circa 48 ore e può essere praticata l'eventuale rifermentazione con uve leggermente appassite;

la gradazione naturale complessiva non deve essere inferiore a 11,5 gradi.

Il vino immesso al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: paglierino o leggermente tendente al dorato;
- odore: profumo gradevole tendente all'aromatico;
- sapore: caratteristico, armonico secco;
- esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
- gradazione alcolica complessiva: minima 12 gradi;
- acidità totale: da 4,5 a 5,5 ‰;
- estrato secco: da 19 a 22 grammi per litro;
- ceneri: da 2,20 a 3 ‰.

Art. 4.

Alle denominazioni « Ischia bianco », « Ischia rosso » e « Ischia bianco superiore », è vietata l'aggiunta di qualsiasi altra aggettivazione o sottospecificazione geografica o di vitigno.

(3916)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 mod. 241 D.P. — Data: 6 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Meduri Biagio di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15484 mod. 25-A D.P. — Data: 16 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Nappi Bruno, nato a Napoli il 2 agosto 1936 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Cucci Elodia ved. Fresa, nata a Serre il 23 novembre 1886 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 42 mod. 241 D.P. — Data: 14 dicembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Bronzino Nicola, nato a Grassano il 27 settembre 1918 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione: Romeo Elvira, nata in Sant'Antimo il 1° gennaio 1895 e De Crosta Luigi, nato a Cerreto Sannita il 9 febbraio 1894 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1797 mod. 168 T. — Data: 5 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Bari — Intestazione: Barra Fiorenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 mod. 241 D.P. — Data: 28 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Safina Annita, nata a Mazara del Vallo il 13 luglio 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(3828)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 1° giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,80	624,88	624,81	624,80	624,85	624,85	624,87	624,85	624,92
$ Can.	578,22	578,35	578,10	578,45	577,80	578,12	578,3750	578,12	578,12	578,25
Fr. Sv.	143,85	144,05	144,10	144,095	144 —	143,95	144,05	143,90	143,97	143,95
Kr. D.	90,22	90,19	90,15	90,22	90,20	90,20	90,2175	90,22	90,20	90,20
Kr. N.	87,32	87,30	87,34	87,33	87,40	87,28	87,35	87,30	87,28	87,32
Kr. Sv.	121,12	121,26	121,15	121,325	121 —	121,07	121,34	121,10	121,07	121,15
Fol.	173,36	173,36	173,35	173,40	173,35	173,30	173,39	173,35	173,30	173,37
Fr. B.	12,59	12,588	12,59	12,5915	12,59	12,59	12,5895	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,54	127,49	127,49	127,53	127,47	127,53	127,52	127,55	127,53	127,53
Lst.	1744,98	1744,50	1744,70	1745,15	1744,50	1744,75	1745,25	1744,85	1744,75	1745,10
Dm. occ.	156,42	156,54	156,535	156,54	156,55	156,33	156,5750	156,40	156,33	156,40
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,20	24,15	24,19	24,1980	24,19	24,19	24,20
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,79	21,88	21,79	21,76	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 1° giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,675
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1965

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	578,412
1 Franco svizzero	144,072
1 Corona danese	90,219
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	121,332
1 Fiorino olandese	173,395
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,525
1 Lira sterlina	1745,20
1 Marco germanico	156,557
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trenta posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trenta posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero laurea in scienze sociali e politiche, conseguita presso l'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati:

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1954, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la citadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati , le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera b) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali, riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere le prove orali, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati, che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai nostri giorni;
11) una lingue straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dal tedesco e dall'inglese in italiano.

Le prove scritte vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera B) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera A del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1965, con inizio alle ore 8.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, il giorno 11 novembre 1965, alle ore 8,30.

Per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipendente.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L.	51.052
Indennità integrativa speciale	»	12.794
Assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	15.349
Assegno temporaneo (di cui alle legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	17.233
Totale netto mensile . .	L.	96.428

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competente accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della Divisione affari generali, della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: **Giura**

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 18 Interno, foglio n. 393

(3475)

Concorso pubblico per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentatre posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idonietà, le prove di cui all'articolo 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 729), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissioni al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità: (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui allo art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francesce, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correntemente dall'italiano in francese e dal tedesco o dall'inglese all'italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dello interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati, che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera B) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera A) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 1965, con inizio alle ore otto.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, il giorno 14 ottobre 1965, con inizio alle ore otto e trenta.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto, dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti indicati nel successivo art. 14, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora quest' sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente ed assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compito il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui allo art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L.	45.132
Indennità integrativa speciale	»	12.794
Assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176	»	13.539
Assegno temporaneo di cui alla legge 25 gennaio 1963, n. 20	»	17.233
Totale netto mensile . . .	L.	88.698

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunte di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione 3a della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 394

(3476)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 maggio 1965).

Sono disponibili nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, n. 24 (ventiquattro) posti di stenografo di 4a classe (coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019-*A* del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dello art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

L'assunzione in servizio presso il Ministero dell'interno è subordinata al possesso da parte dei sottufficiali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del requisito particolare, che verrà accertato dal Ministero dell'interno mediante apposita prova di un'ora, della capacità di svolgere le mansioni di stenografo.

Gli assunti verranno assegnati ad una delle seguenti Prefetture: Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì, Mantova, Modena, Novara, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Sassari, Treviso, Vercelli, Vicenza.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di stenografo di 4a classe l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(3760)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2736, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattrocentosettantacinque posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 50/P.2.1.1., n. 33/P.2.1.1. e n. 9/P.2.1.1. rispettivamente del 13 dicembre 1963, 10 agosto 1964 e 3 febbraio 1965, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici e i membri aggregati per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Maurizi dott. Fernando è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere francese, inglese e tedesca, in sostituzione dell'ispettore capo De Lucia dott. Ermanno, impossibilitato, per sopravvenute esigenze di servizio, ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 11 maggio 1965

p. *Il direttore generale*: FIENGA

(3835)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 49/P.2.1.1., n. 32/P.2.1.1. e n. 44/P.2.1.1. rispettivamente del 13 dicembre 1963, 10 agosto 1964 e 24 marzo 1965, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Mazzotta dott. Ennio è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Pedrotti dott. ing. Giovanni, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 10 maggio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(3834)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia per il supplemento straordinario al n. 4 del Bolletino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1965 pubblica il decreto ministeriale 6 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1965, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 179, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

(3918)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1126 del 20 gennaio 1964, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Catania, dell'Ordine dei medici e del comune di Sant'Alfio;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale superiore, in servizio presso quest'Ufficio;

Romeo dott. Elio, direttore di sezione della Prefettura di Catania,

Basile prof. Attilio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Catania;

Francaviglia prof. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Prampolini dott. Virginio, medico condotto di ruolo nel comune di Catania

Segretario:

Miraglia dott. Umberto, consigliere di 1ª classe di prefettura in servizio presso questo Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Catania e del Comune interessato.

Catania, addì 11 maggio 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

(3700)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.